

COMITATO INTERREGIONALE

VIA PO, 36 – 00198 ROMA (RM)

TEL. (06) 8554251/2

FAX: (06) 8421480

SITO INTERNET: www.interregionale.com

Stagione Sportiva 2008 / 2009

Comunicato Ufficiale N° 172 del 05/06/2009

Si pubblicano di seguito, per opportuna conoscenza delle Società, i C.U. n. 142/A, 144/A e 146/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio. I sopra citati Comunicati hanno rispettivamente per oggetto le materie di seguito riportate:

- C.U. n. 142/A del 28/05/2009: “Integrazione disposizioni per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2009/2010”;
- C.U. n. 144/A del 28/05/2009: “Criteri e procedure di Ripescaggio nei Campionati Professionistici 2009/2010”;
- C.U. n. 146/A del 28/05/2009: “Modifica art. 52 N.O.I.F.”.

Publicato in Roma ed affisso all’albo del Comitato Interregionale il 5 giugno 2009.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Commissario Straordinario
(Mariano Delogu)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A

Il Consiglio Federale

- Vista la delibera del Consiglio Federale pubblicata con il C.U 139/A del 5 Maggio 2009;
- ritenuto opportuno fissare per le società che sono rimaste in Serie B al termine del campionato 2008/2009, per le società che sono retrocesse in Serie B al termine del campionato di Serie A 2008/2009, nonché per le società promosse dalla Prima Divisione alla Serie B al termine del campionato 2008/2009, l'obbligo di comprovare il pagamento degli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, comprensivi delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo Fine Carriera fino al mese di marzo 2009 compreso, anziché fino al mese di aprile 2009 compreso;
- ritenuto altresì di fissare, per tutte le altre Società professionistiche, l'obbligo di comprovare il pagamento degli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, comprensivi delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo Fine Carriera fino al mese di aprile 2009 compreso;
- preso atto della disponibilità manifestata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico ad individuare entro il 10 giugno 2009 con proprio Regolamento, da ratificarsi da parte della FIGC, le garanzie che le società appartenenti alla predetta Lega dovranno presentare ai fini dell'ammissione ai campionati 2009/2010;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di integrare le disposizioni per l' ammissione ai Campionati Professionistici 2009/2010 pubblicate con il C.U. 139/A del 5 maggio 2009, con le previsioni di cui in premessa e per l'effetto di approvare e pubblicare il testo integrale delle norme di ammissione ai Campionati Professionistici 2009/2010 quale allegato A) al presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

**ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA AMMISSIONE
AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2009/2010**

D) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE DELLE SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

A) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2009, osservare i seguenti adempimenti:

1) presentare alla Lega Nazionale Professionisti, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2009/2010;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2008, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2008, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2008, nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata della relazione della società di revisione (*limited review*);

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non siano state depositate in precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali, su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2009 ed il 30 giugno 2010:

a) budget del conto economico;

b) budget del rendiconto finanziario;

c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. Tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio revisionato;

d) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza.

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Nazionale Professionisti. Per le società che sono rimaste in Serie B al termine del campionato 2008/2009 e per le società che sono retrocesse in Serie B al termine del campionato di Serie A 2008/2009, l'adempimento deve essere riferito fino al mese di marzo 2009 compreso, anziché fino al mese di aprile 2009 compreso. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di

transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2009. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2009. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2009. In caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2007 (modello unico, dichiarazioni IVA, modello 770).

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010.

B) Le società devono, entro il medesimo termine del 30 giugno 2009, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad € 20.000,00.

C) Le società devono, entro il termine del 6 luglio 2009, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2008, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. A), punto 3), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. A), punto 3), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale.

L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010.

II) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE DELLE SOCIETA NEOPROMOSSE IN SERIE B

Per le società che al termine del campionato 2008/2009 risulteranno promosse dalla Prima Divisione alla Serie B, si applicano le disposizioni di cui al successivo paragrafo III), ferma restando la presentazione della domanda di ammissione al campionato 2009/2010 presso la Lega Nazionale Professionisti, a pena di decadenza, entro il termine del **30 giugno 2009**.

III) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE DELLE SOCIETA' DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

A) Le società devono, entro il termine del 29 maggio 2009, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all'art. 85, lett. B), paragrafo VII, delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza, determinato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero della relazione semestrale al 31 dicembre 2008, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2009/2010.

In caso di mancato rispetto del parametro PA nella misura minima di 0,08 unità di Patrimonio Netto Contabile per ogni unità di Attivo Patrimoniale, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata, entro il 19 giugno 2009.

Per le società di Prima e Seconda Divisione il cui esercizio sociale chiude al 31 dicembre 2008 e per le società che al termine del campionato 2008/2009 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Prima Divisione, il termine del **29 maggio 2009** sopra indicato è differito al **26 giugno 2009**, ove il deposito del prospetto contenente il rapporto PA non sia stato effettuato in precedenza, ed il termine del 19 giugno 2009 per la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. è differito al 30 giugno 2009.

L'inosservanza del termine del 26 giugno 2009, da parte delle suddette società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2009/2010.

Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del **6 luglio 2009**, ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti modalità:

- a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
- b) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- c) con aumento di capitale, il quale, laddove non effettuato contestualmente alla delibera, potrà essere completato entro il 31 dicembre 2009, previo rilascio di fidejussione bancaria a prima richiesta da depositarsi alla Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine del 6 luglio 2009.

L'importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b), e c) potrà essere ridotto mediante l'utilizzo del saldo attivo finanziario al **4 luglio 2009** e del saldo attivo finanziario della precedente sessione invernale, derivanti dalle operazioni di trasferimento dei calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi delle campagne trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine del **4 luglio 2009**. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del **6 luglio 2009**. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2009/2010; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento del parametro PA una sola volta per l'importo risultante alla data di cui sopra. Ai fini della determinazione dei saldi sono ammesse in compensazione esclusivamente operazioni di cessione di calciatori a società appartenenti a Federazioni nell'ambito dell'Unione Europea.

B) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2009, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) presentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2009/2010 corredata dalla relativa tassa di iscrizione;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2008, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2008, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2008, nel caso in cui l'esercizio

sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico. Per le società promosse dalla Prima Divisione alla Serie B al termine del campionato 2008/2009, l'adempimento deve essere riferito fino al mese di marzo 2009 compreso, anziché fino al mese di aprile 2009 compreso. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2009. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2009. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2009. In caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2007 (modello unico, dichiarazioni IVA, modello 770).

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

8) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 7) e 8), costituisce illecito disciplinare ed è

sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad € 10.000,00.

C) Le società devono, entro il termine del 6 luglio 2009, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2008, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione relativa agli adempimenti previsti al presente paragrafo, lett. A), punto 1), sub a), sub b) e sub c), ove richiesti.

L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010.

IV) CERTIFICAZIONI DELLE LEGHE PROFESSIONISTICHE

A) Le Leghe devono entro il termine del 30 giugno 2009:

1) certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento, da parte delle società, degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe o l'esistenza di contenziosi, allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Per le società che sono rimaste in Serie B al termine del campionato 2008/2009, per le società che sono retrocesse in Serie B al termine del campionato di Serie A 2008/2009, nonché per le società promosse dalla Prima Divisione alla Serie B al termine del campionato 2008/2009, l'adempimento relativo agli emolumenti deve essere riferito fino al mese di marzo 2009 compreso, anziché fino al mese di aprile 2009 compreso.

Al riguardo, le società devono depositare, presso la Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del **26 giugno 2009**, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe. Per le società che sono rimaste in Serie B al termine del campionato 2008/2009, per le società che sono retrocesse in Serie B al termine del campionato di Serie A 2008/2009, nonché per le società promosse dalla Prima Divisione alla Serie B al termine del campionato 2008/2009, l'adempimento relativo agli emolumenti deve essere riferito fino al mese di marzo 2009 compreso, anziché fino al mese di aprile 2009 compreso.

L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2009/2010.

2) Certificare, altresì, alla Co.Vi.So.C. l'assenza di debiti delle società:

a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;

b) nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali (F.I.F.A., U.E.F.A., e Federazioni Nazionali), derivanti dal trasferimento di calciatori.

Al riguardo le società, devono aver pagato entro il termine del **26 giugno 2009**, i debiti di cui al punto 2).

L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 2, lett. a) e lett. b), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti.

Le società devono far pervenire alla Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del **30 settembre 2009**, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2009. Per le società che sono rimaste in Serie B al termine del campionato 2008/2009, per le società che sono retrocesse in Serie B al termine del campionato di Serie A 2008/2009, nonché per le società promosse dalla Prima Divisione alla Serie B al termine del campionato 2008/2009, l'adempimento deve essere riferito alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2009.

Le Leghe devono certificare alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **2 novembre 2009**, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le suddette mensilità.

Le società devono documentare alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **2 novembre 2009**, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti di maggio e giugno 2009. Per le società che sono rimaste in Serie B al termine del campionato 2008/2009, per le società che sono retrocesse in Serie B al termine del campionato di Serie A 2008/2009, nonché per le società promosse dalla Prima Divisione alla Serie B al termine del campionato 2008/2009, l'adempimento deve essere riferito agli emolumenti di aprile, maggio e giugno 2009.

L'inosservanza del termine del 30 settembre 2009 per documentare il pagamento degli emolumenti e del termine del 2 novembre 2009 per documentare il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi ai medesimi emolumenti, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

V) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Le società di Prima e Seconda Divisione, devono effettuare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del **30 giugno 2009**, i seguenti ulteriori adempimenti:

1) fornire le garanzie che saranno individuate con apposito Regolamento dalla Lega Italiana Calcio Professionistico entro il 10 giugno 2009. Detto Regolamento dovrà essere ratificato dal Consiglio Federale;

2) depositare, limitatamente alle sole società partecipanti al campionato di Prima Divisione, apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione;

3) sostituire, limitatamente alle sole società che, al termine del campionato 2008/2009 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Prima Divisione e che hanno in essere pagamenti biennali garantiti da polizza assicurativa conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in precedenti stagioni, detta garanzia con una fideiussione bancaria a prima richiesta.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3), costituisce illecito disciplinare ed è

sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010;

4) depositare apposita dichiarazione del legale rappresentante della società attestante le modalità e il rilascio della delega irrevocabile alla Lega Italiana Calcio Professionistico per il pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale. Il modello della dichiarazione sarà reso noto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico con apposita comunicazione.

L'inosservanza del suddetto termine, con riferimento all'adempimento previsto dal punto 4), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda non inferiore ad € 10.000,00.

VI) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DEL CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE

A) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Seconda Divisione e costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi della Legge n. 91/1981, devono, entro il termine del **30 giugno 2009**:

1) presentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2009/2010, corredata dalla relativa tassa di iscrizione;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2008, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2008, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente allo Statuto vigente;

4) fornire le garanzie di cui al precedente paragrafo V, punto 1.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3) e 4), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010;

5) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la delega irrevocabile prevista al precedente paragrafo V, punto 4;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la certificazione del Comitato Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C..

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad € 10000,00.

B) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Seconda Divisione e costituite in forma di società di capitali dilettantistica, ai sensi della Legge n. 289/2002, devono entro il termine del **30 giugno 2009**:

1) presentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2009/2010, corredata dalla relativa tassa di iscrizione;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante via fax, l'atto di adeguamento alle disposizioni della Legge n. 91/1981, corredato dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente;

3) fornire le garanzie di cui al precedente paragrafo V, punto 1.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2) e 3), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010;

4) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la delega irrevocabile prevista al precedente paragrafo V, punto 4;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la certificazione del Comitato Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C..

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 4) e 5), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad € 10000,00.

C) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Seconda Divisione e costituite in forma diversa dalle società di capitali, devono entro il termine del **30 giugno 2009**:

1) presentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2009/2010, corredata dalla relativa tassa di iscrizione;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, l'atto di trasformazione in società di capitali ai sensi della Legge n. 91/1981, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente;

3) fornire le garanzie di cui al precedente paragrafo V, punto 1.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2) e 3), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010;

4) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la delega irrevocabile prevista al precedente paragrafo V, punto 4;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la certificazione del Comitato Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C..

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 4) e 5), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad € 10000,00.

VII) RICORSI

La Co.Vi.So.C., entro l'**8 luglio 2009**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche competenti, comunica alle società l'esito della propria istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega competente.

A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alla Co.Vi.So.C, entro il **1° giugno 2009**, il numero di fax se diverso da quello della stagione sportiva precedente.

In caso di esito positivo della istruttoria della Co.Vi.So.C, la domanda di ammissione al campionato della società si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti per l'ammissione al campionato di competenza possono presentare ricorso, avverso la decisione, della Co.Vi.So.C.. Il ricorso deve essere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il **termine perentorio dell'11 luglio 2009, ore 13:00**.

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa di € 10.000,00 per le società di Serie A, di € 5.000,00 per le società di Serie B e di € 2.000,00 per le società di Prima e Seconda Divisione. Detti importi saranno restituiti solo in caso di accoglimento dei ricorsi.

Ferma l'applicazione delle sanzioni previste ai precedenti paragrafi I), II), III), IV), V), e VI) potranno essere integrati, entro il termine perentorio dell'11 luglio 2009, ore 13:00, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi paragrafi, eccezion fatta per la presentazione della domanda di ammissione al campionato di competenza 2009/2010.

La documentazione depositata successivamente al termine perentorio dell'11 luglio 2009, ore 13:00, non potrà essere presa in considerazione né dalla Co.Vi.So.C. né dal Consiglio Federale nell'esame dei ricorsi.

La Co.Vi.So.C. esprime, entro il **13 luglio 2009**, parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti avverso la decisione della medesima Co.Vi.So.C..

La decisione sull'ammissione ai campionati verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del **14 luglio 2009**.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'ammissione al campionato di competenza, è consentito ricorso alla Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Codice, pubblicato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 120/A del 21 aprile 2009.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i criteri e le procedure di ripescaggio in ambito professionistico per la stagione sportiva 2009/2010;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di fissare i criteri e le procedure di cui all'allegato A) per l' integrazione degli organici dei Campionati professionistici 2009/2010.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

**CRITERI E PROCEDURE DI RIPESCAGGIO NEI CAMPIONATI
PROFESSIONISTICI 2009/2010**

In caso di vacanza di organico nei Campionati professionistici 2009/2010, l'integrazione degli stessi organici, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 6, 7, 8 e 9 delle N.O.I.F., avverrà, con delibera del Consiglio Federale, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritte.

A) Classifica finale dell'ultimo Campionato (valore 50%)

a1) Per il ripescaggio al Campionato di Serie A 2009-2010 si formerà una griglia composta dalle società retrocesse dal Campionato di Serie A (2008-2009), dalle società che hanno conservato il diritto di partecipazione al Campionato di Serie B 2009-2010 e dalle società promosse dal Campionato di I Divisione (2008-2009).

La graduatoria delle società ricomprese in detta griglia sarà così formulata:

- società classificate 18° nel Campionato di Serie A (2008-2009)

22 punti

- società classificate 19° nel Campionato di Serie A (2008-2009)

21 punti

- società classificate 20° nel Campionato di Serie A (2008-2009)

20 punti

- società perdente l'eventuale finale play-off del Campionato di Serie B (2008-2009) o società classificate 4° nel medesimo campionato, qualora non si disputino i play-off

19 punti

- società perdente l'eventuale semifinale play-off del Campionato di Serie B (2008-2009) che ha conseguito il miglior punteggio in classifica al termine della

regular season o società classificatasi 5° nel medesimo campionato, qualora non si disputino i play-off

18 punti

- società perdente l'eventuale semifinale play-off del Campionato di Serie B (2008-2009) che ha conseguito il minor punteggio in classifica al termine della regular season o società classificatasi 6° nel medesimo campionato, qualora non si disputino i play-off

17 punti

- società classificatasi 7° nel Campionato di Serie (2008-2009)

16 punti

- società classificatasi 8° nel Campionato di Serie B (2008-2009)

15 punti

- società classificatasi 9° nel Campionato di Serie B (2008-2009)

14 punti

- società classificatasi 10° nel Campionato di Serie B (2008-2009)

13 punti

- società classificatasi 11° nel Campionato di Serie B (2008-2009)

12 punti

- società classificatasi 12° nel Campionato di Serie B (2008-2009)

11 punti

- società classificatasi 13° nel Campionato di Serie B (2008-2009)

10 punti

- società classificatasi 14° nel Campionato di Serie B (2008-2009)

9 punti

- società classificatasi 15° nel Campionato di Serie B (2008-2009)

8 punti

- società classificatasi 16° nel Campionato di Serie B (2008-2009)

7 punti

- società classificatasi 17° nel Campionato di Serie B (2008-2009)

6 punti

- società vincente l'eventuale play-out del Campionato di Serie B (2008-2009) o società classificatasi 18° nel medesimo campionato, qualora non si disputi il play-out

5 punti

- società classificatasi 1°, con miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, nel Campionato di I Divisione (2008-2009)

4 punti

- società classificatasi 1°, con il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, nel Campionato di I Divisione (2008-2009)

3 punti

In caso di parità di punteggio in classifica, tra le due società classificatesi 1° nel Campionato di I Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio;

- società vincente i play-off del Campionato di I Divisione (2008-2009) che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

2 punti

- società vincente i play-off del Campionato di I Divisione (2008-2009) che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

1 punto

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le due società vincenti i play – off del Campionato di I Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

a2) In caso di vacanza di organico nel campionato di serie B 2009/2010, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico inferiore alle 20 squadre. In tal caso l'organico di serie B 2009/2010 sarà integrato fino al raggiungimento del numero di 20 squadre.

Per il ripescaggio al Campionato di Serie B si formerà una griglia composta dalle società retrocesse dal Campionato di Serie B alla I Divisione al termine della stagione agonistica (2008-2009), dalle società che hanno conservato il diritto di partecipazione al Campionato di I Divisione di entrambi i gironi (2009-2010) e dalle società promosse dal Campionato di II Divisione (2008-2009).

La graduatoria delle società ricomprese in detta griglia sarà così formulata:

- società perdente l'eventuale play-out del Campionato di Serie B (2008-2009) o società classificatasi 19° nel medesimo campionato, qualora non si disputi il play-out

36 punti

- società classificatasi 20° nel Campionato di Serie B (2008-2009)

35 punti

- società classificatasi 21° nel Campionato di Serie B (2008-2009)

34 punti

- società classificatasi 22° nel Campionato di Serie B (2008-2009)

33 punti

- società perdente la finale play-off del Campionato di I Divisione (2008-2009) che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

32 punti

- società perdente la finale play-off del Campionato di I Divisione (2008-2009) che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

31 punti

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le sopra citate società perdenti la finale play – off del Campionato di I Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di I Divisione (2008-2009) che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

30 punti

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di I Divisione (2008-2009), con secondo miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

29 punti

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di I Divisione (2008-2009), con terzo miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

28 punti

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di I Divisione (2008-2009), che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

27 punti

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le società sopra citate perdenti le semifinali play – off del Campionato di I Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- società classificatasi 6°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi del Campionato di I Divisione (2008-2009)

26 punti

- società classificatasi 6°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del
Campionato di I Divisione (2008-2009)

25 punti

- società classificatasi 7°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel
Campionato di I Divisione (2008-2009)

24 punti

- società classificatasi 7°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del
Campionato di I Divisione (2008-2009)

23 punti

- società classificatasi 8°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel
Campionato di I Divisione (2008-2009)

22 punti

- società classificatasi 8°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del
Campionato di I Divisione (2008-2009)

21 punti

- società classificatasi 9°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel
Campionato di I Divisione (2008-2009)

20 punti

- società classificatasi 9°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del
Campionato di I Divisione (2008-2009)

19 punti

- società classificatasi 10°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel
Campionato di I Divisione (2008-2009)

18 punti

- società classificatasi 10°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del
Campionato di I Divisione (2008-2009)

17 punti

- società classificatasi 11°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel Campionato di I Divisione (2008-2009)

16 punti

- società classificatasi 11°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del Campionato di I Divisione (2008-2009)

15 punti

- società classificatasi 12°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel Campionato di I Divisione (2008-2009)

14 punti

- società classificatasi 12°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del Campionato di I Divisione (2008-2009)

13 punti

- società classificatasi 13°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel Campionato di I Divisione (2008-2009)

12 punti

- società classificatasi 13°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del Campionato di I Divisione (2008-2009)

11 punti

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine delle regular season, tra le sopra citate società classificate al medesimo posto nel Campionato di I Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di I Divisione (2008-2009) che ha conseguito il miglior punteggio in classifica tra i due gironi al termine della regular season

10 punti

- società vincente le semifinali play-out del Campionato I Divisione (2008-2009), con il secondo miglior punteggio in classifica tra i due gironi al termine della regular season

9 punti

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di I Divisione (2008-2009), con il terzo miglior punteggio in classifica tra i due gironi al termine della regular season

8 punti

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di I Divisione (2008-2009) che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

7 punti

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le sopra citate società vincenti le semifinali play – out del Campionato di I Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

- società classificatasi 1°, con il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, del Campionato di II Divisione (2008-2009)

6 punti

- società classificatasi 1°, con il secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, del Campionato di II Divisione (2008-2009)

5 punti

- società classificatasi 1° con il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, del Campionato di II Divisione (2008-2009)

4 punti

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le sopra citate società vincenti i tre gironi del Campionato di II Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha

segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- società vincente la finale play-off del Campionato di II Divisione (2008-2009), che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

3 punti

- società vincente la finale play-off del Campionato di II Divisione (2008-2009), con il secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

2 punti

- società vincente la finale play-off del Campionato di II Divisione (2008-2009), che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

1 punto

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le sopra citate società vincenti le finali play – off del Campionato di II Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

a3) Per il ripescaggio al Campionato di I Divisione 2009-2010, si formerà una griglia composta dalle società retrocesse dal Campionato di I Divisione (2008-2009), dalle società che hanno conservato il diritto di partecipazione al Campionato di II Divisione (2009-2010), e dalle società promosse dal Campionato di Serie D (2008-2009) .

La graduatoria delle società ricomprese in detta griglia sarà così formulata:

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di I Divisione (2008-2009), che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

54 punti

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di I Divisione (2008-2009), con il secondo miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

53 punti

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di I Divisione (2008-2009), con il terzo miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

52 punti

- società perdente le semifinali play-out nel Campionato di I Divisione (2008-2009), che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

51 punti

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le sopra citate società perdenti le semifinali play – out del Campionato di I Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- società classificatasi 18° nel Campionato di I Divisione (2008-2009), che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

50 punti

- società classificatasi 18° nel Campionato di I Divisione (2008-2009), che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular season

49 punti

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le sopra citate società retrocesse dal Campionato di I Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti;

in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- società perdente la finale play-off del Campionato di II Divisione (2008-2009), che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

48 punti

- società perdente la finale play-off del Campionato di II Divisione (2008-2009), con secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

47 punti

- società perdente la finale play-off del Campionato di II Divisione (2008-2009), che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

46 punti

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le società perdenti la finale play – off del Campionato di II Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di II Divisione (2008-2009), che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

45 punti

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di II Divisione (2008-2009), con il secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

44 punti

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di II Divisione (2008-2009), con il terzo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

43 punti

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di II Divisione (2008-2009), con il quarto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

42 punti

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di II Divisione (2008-2009) , con il quinto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

41 punti

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di II Divisione (2008-2009), che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

40 punti

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le sopra citate società perdenti le semifinali play – off del Campionato di II Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- società classificatasi 6°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

39 punti

- società classificatasi 6°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

38 punti

- società classificatasi 6°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

37 punti

- società classificatasi 7°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

36 punti

- società classificatasi 7°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

35 punti

- società classificatasi 7°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

34 punti

- società classificatasi 8°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2007/2008)

33 punti

- società classificatasi 8°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

32 punti

- società classificatasi 8°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

31 punti

- società classificatasi 9°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

30 punti

- società classificatasi 9°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

29 punti

- società classificatasi 9°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

28 punti

- società classificatasi 10°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

27 punti

- società classificatasi 10°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

26 punti

- società classificatasi 10°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

25 punti

- società classificatasi 11°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

24 punti

- società classificatasi 11°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

23 punti

- società classificatasi 11°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

22 punti

- società classificatasi 12°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

21 punti

- società classificatasi 12°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

20 punti

- società classificatasi 12°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

19 punti

- società classificatasi 13°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

18 punti

- società classificatasi 13°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

17 punti

- società classificatasi 13°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del Campionato di II Divisione (2008-2009)

16 punti

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le sopra citate società classificate al medesimo posto nel Campionato di II Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di II Divisione (2008-2009) che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

15 punti

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di II Divisione (2008-2009), con il secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

14 punti

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di II Divisione (2008-2009), con il terzo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

13 punti

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di II Divisione (2008-2009), con il quarto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

12 punti

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di II Divisione (2008-2009), con il quinto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

11 punti

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di II Divisione (2008-2009) che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

10 punti

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le sopra citate società vincenti le semifinali play – out del Campionato di II Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- società classificatasi 1, che ha conseguito la miglior media punti in classifica, tra i nove gironi del Campionato di Serie D (2008-2009) al termine della regular season

9 punti

- società classificatasi 1°, con seconda miglior media punti in classifica, tra i nove gironi del Campionato di Serie D (2008-2009), al termine della regular season

8 punti

- società classificatasi 1°, con terza miglior media punti in classifica, tra i nove gironi del Campionato di Serie D (2008-2009) , al termine della regular season

7 punti

- società classificatasi 1°, con quarta miglior media punti in classifica, tra i nove gironi del Campionato di Serie D (2008-2009) , al termine della regular season

6 punti

- società classificatasi 1°, con quinta miglior media punti in classifica, tra i nove gironi del Campionato di Serie D (2008-2009) , al termine della regular season

5 punti

- società classificatasi 1°, con sesta miglior media punti in classifica, tra i nove gironi del Campionato di Serie D (2008-2009) , al termine della regular season
4 punti
- società classificatasi 1°, con settima miglior media punti in classifica, tra i nove gironi del Campionato di Serie D (2008-2009), al termine della regular season
3 punti
- società classificatasi 1°, con ottava miglior media punti in classifica, tra i nove gironi del Campionato di Serie D (2008-2009), al termine della regular season
2 punti
- società classificatasi 1° che ha conseguito la minor media punti in classifica, tra i nove gironi del Campionato di Serie D (2008-2009), al termine della regular season
1 punto

La media punti è ottenuta dividendo il punteggio in classifica al termine della regular season per il numero totale di incontri disputati nella regular season.

In caso di parità nella media punti, al termine della regular season, tra le sopra citate società vincenti i gironi del Campionato di Serie D (2008-2009), prevarrà la società con il maggior quoziente vittorie, ottenuto dividendo il numero di vittorie al termine della regular season per il numero di incontri disputati; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior quoziente reti segnate, ottenuto dividendo il numero di reti segnate nella regular season per il numero di incontri disputati; in caso di ulteriore parità, la società con il minor quoziente reti subite ottenuto, dividendo le reti subite nella regular season per il numero di incontri disputati; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

a4) Per il ripescaggio al Campionato di II Divisione 2009-2010, in caso di vacanza di organico, saranno ammesse in ordine alternato una del Comitato Interregionale ed una retrocessa dalla II Divisione già Serie C2, seguendo per quelle dell'Interregionale la graduatoria del medesimo Comitato. Per le società retrocesse

dalla II Divisione, ai fini del ripescaggio, sarà formata una graduatoria così formulata:

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di II Divisione (2008-2009) che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

9 punti

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di II Divisione (2008-2009), con il secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

8 punti

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di II Divisione (2008-2009), con il terzo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

7 punti

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di II Divisione (2008-2009), con il quarto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

6 punti

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di II Divisione (2008-2009), con il quinto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

5 punti

- società perdente le semifinali play-out nel Campionato di II Divisione (2008-2009), che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

4 punti

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le sopra citate società perdenti le semifinali play – out del Campionato di II Divisione, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la

società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

- società classificatasi 18° nel Campionato di II Divisione (2008-2009), che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

3 punti

- società classificatasi 18° nel Campionato di II Divisione (2008-2009), con il secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

2 punti

- società classificatasi 18° nel Campionato di II Divisione (2008-2009), che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season

1 punto

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le sopra citate società retrocesse dal Campionato di II Divisione (2008-2009), prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

B) Tradizione sportiva della città (valore 25%)

La tradizione sportiva della città verrà valutata con l'attribuzione dei seguenti punti:

10 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di serie A dalla stagione sportiva 1929/30 alla stagione sportiva 2008-2009;

7 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di serie B dalla stagione sportiva 1929/30 alla stagione sportiva 2008-2009;

4 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di Serie C dalla stagione sportiva 1935/36 alla stagione sportiva 1977/78;

4 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di I Divisione, già Serie C1 dalla stagione sportiva 1978/79 alla stagione sportiva 2008/2009;

2 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di II Divisione, già Serie C2 dalla stagione sportiva 1978/79 alla stagione sportiva 2008/2009;

4 punti per ogni Scudetto vinto e riconosciuto dalla F.I.G.C. dal 1898;

2 punti per ogni Coppa Italia vinta;

1 punto per ogni Supercoppa di LNP vinta;

5 punti per ogni Champions/Coppa Campioni vinta;

3 punti per ogni Coppa delle Coppe vinta;

2 punti per ogni Coppa delle Fiere o UEFA vinta.

Non verranno computati ai fini della tradizione sportiva le stagioni sportive del 1943/1944, 1944/1945 e 1945/1946.

Alle società appartenenti alle singole griglie di cui alle precedenti lettere a1), a2), a3) e a4) verrà attribuito un punteggio crescente di una unità per società, con valore più basso (1) assegnato alla società che, dalla sommatoria dei punteggi sopra indicati avrà totalizzato il valore più basso, fino ad attribuire il maggior punteggio alla società che, dalla sommatoria dei punteggi sopra indicati, avrà totalizzato il valore più alto.

In caso di parità di punti, tra due o più società, prevarrà la società che avrà disputato il maggior numero di campionati di Serie A dalla stagione sportiva 1929/30 alla stagione sportiva 2008/2009; in caso di ulteriore parità, prevarrà la società con il maggior numero di campionati disputati in Serie B; in caso di ulteriore parità, prevarrà la società con il maggior numero di campionati disputati in I Divisione, già Serie C e C1; in caso di ulteriore parità, prevarrà la società con il maggior numero di campionati disputati in II Divisione, già Serie C2; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Per le città sedi di più società, si terrà conto della tradizione sportiva del singolo club, cumulando, per il singolo club, i meriti sportivi conseguiti negli anni anche attraverso soggetti giuridici diversi.

C) Numero medio degli spettatori allo stadio dalla stagione 2003/2004 alla stagione 2007-2008 (valore 25%)

Il numero medio degli spettatori allo stadio, va riferito alle gare interne di regular season disputate dalla stagione sportiva 2003/2004 alla stagione sportiva 2007-2008 ed è ottenuto dividendo il totale degli spettatori (paganti e abbonati) risultante dai dati forniti dalla SIAE per il numero totale di incontri di regular season disputati dalla società nel periodo suddetto.

Si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento aritmetico alla prima cifra decimale.

Alle società appartenenti alle singole griglie di cui alle precedenti lettere a1), a2), a3) e a4) verrà attribuito un punteggio crescente di una unità per società, con valore più basso (1) assegnato alla società il cui numero medio degli spettatori risulti essere più basso, fino ad attribuire il maggior punteggio alla società il cui numero medio degli spettatori risulti più elevato.

In caso di parità, tra due o più società, per numero medio degli spettatori, prevarrà la società che nell'ultima stagione sportiva abbia il numero medio degli spettatori più elevato; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 50%;

Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 25%;

Al criterio di cui alla lettera C) verrà attribuito un valore pari al 25%.

Pertanto la classifica finale si otterrà utilizzando la seguente formula:

$\text{punteggio classifica finale} \times 0,5 + \text{punteggio tradizione sportiva} \times 0,25 + \text{punteggio numero medio spettatori} \times 0,25.$
--

In caso di parità di punteggio nella classifica finale prevarrà la società meglio classificata secondo il criterio di cui alla lettera A).

Le società non ammesse ai Campionati 2009-2010 saranno computate esclusivamente ai fini della redazione della classifica finale, essendo precluso alle stesse il ripescaggio e la partecipazione al campionato.

Le società ripescate una sola volta nelle ultime cinque stagioni sportive in qualsiasi Campionato saranno computate ai fini della redazione della classifica finale ma saranno escluse dal ripescaggio, ove lo stesso comporti la partecipazione al Campionato della medesima categoria, in cui sono state ripescate nelle ultime cinque stagioni.

Le società che abbiano usufruito di due ripescaggi nelle ultime cinque stagioni sportive, saranno computate ai fini della redazione della classifica finale ma non potranno essere ripescate in alcun campionato.

Le società che hanno subito sanzione per illecito sportivo scontate nelle stagioni 2007/2008 e 2008/2009, nonché le società che, al momento della decisione sui ripescaggi, abbiano subito sanzione per illecito sportivo da scontarsi nella stagione 2009/2010, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dal ripescaggio .

Le società a cui è stato attribuito nelle stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 il titolo sportivo ai sensi dell'art. 52, comma 3, delle NOIF, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dal ripescaggio.

Le società a cui è stata attribuito il titolo sportivo nella stagione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 ai sensi dell'art. 52, commi 6 e 7, delle NOIF, nonché le società a cui venisse attribuito il titolo sportivo nella stagione 2009/2010 in virtù della medesima disposizione, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dal ripescaggio.

In caso di vacanza di organico dei campionati professionisti 2009/2010 le società per essere ripescate dovranno prestare, a favore della FIGC, una fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia degli emolumenti dovuti nella

stagione 2009/2010 ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo.

L'importo della fideiussione sarà fissato dal Presidente Federale, sentiti i Vice Presidenti federali ed il Presidente della competente Lega, con separato Comunicato Ufficiale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC

ART. 52

Titolo sportivo

1. INVARIATO.
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO.
5. INVARIATO.

6. In caso di non ammissione al campionato di serie A o B di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di due categorie rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale.

Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, nè possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L'inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l'accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B della società esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal senso.

A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale dovranno essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di euro 100.000,00 a garanzia della società dell'offerta vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Nel termine suddetto le società interessate dovranno depositare in busta chiusa controfirmata sui lembi presso la Federazione un plico con la dicitura “assegnazione titolo città di (nome città)” contenente quanto segue:

1) Offerta vincolante con indicazione sia in lettere sia in cifre dell'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società. **Detto contributo non potrà in ogni caso essere inferiore:**

- ad euro **1.200.000,00** nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di I Divisione
- ad euro **600.000,00** nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di II Divisione.

E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della **Lega Pro** e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo contestualmente alla pubblicazione del comunicato Ufficiale di non ammissione della società.

2) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.;

3) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza, accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;

4) la documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;

5) una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell'importo offerto a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio;

6) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

La Federazione si riserva, comunque, di non procedere alla attribuzione del titolo senza che le società partecipanti alla procedura possano pretendere alcunché per la mancata assegnazione.

La dichiarazione d'interesse e l'offerta vincolante verranno esaminate da apposita Commissione, nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della Federazione, un rappresentante della Lega **PRO** e da altro membro designato di comune accordo dalle componenti tecniche. La suddetta Commissione, esaminati gli atti ed i documenti presentati dalle società e predisposta al riguardo una dettagliata relazione, procederà, sulla base del contenuto delle offerte vincolanti, alla formazione di una graduatoria provvisoria di merito.

In caso di pluralità di offerte, verrà dato avvio ad una fase di rilancio, alla quale, potranno partecipare tutte le società che hanno offerto almeno un contributo nella misura minima stabilita. La Federazione comunicherà alle società, mediante invio di fax al numero indicato nella dichiarazione d'interesse:

a) l'importo massimo offerto nella precedente fase;

b) il termine, non minore di giorni due dal ricevimento della stessa comunicazione, entro il quale dovranno pervenire le offerte migliorative, corredate, per l'eccedenza rispetto alla precedente offerta, di garanzia bancaria a prima richiesta;

c) la data e l'ora nella quale le offerte migliorative pervenute verranno aperte in pubblica seduta.

La Commissione procederà, a questo punto, alla formazione di una nuova graduatoria provvisoria sulla scorta delle risultanze delle offerte migliorative tempestivamente pervenute, dando atto dell'effettuato rilascio da parte delle società della prescritta fideiussione integrativa.

Il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, esaminati gli atti della procedura, acclarata, sulla scorta della verifica all'uopo effettuata dalla Commissione, la regolarità della offerta prima classificata nella graduatoria predisposta dalla Commissione ed acquisito il parere favorevole della COVISOC per quanto di sua competenza, sentito il Sindaco della Città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione della società al campionato. Nell'eventualità di parere negativo della COVISOC o di esclusione dell'offerta prima classificata per irregolarità, il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche si pronuncia, acquisito il parere favorevole della COVISOC per quanto di sua competenza, sull'offerta presentata dalla società seconda classificata e, ove occorra, su quelle successivamente graduate.

Dopo tale provvedimento, verranno restituite alle società non assegnatarie del titolo sportivo le fideiussioni bancarie depositate presso la FIGC.

Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

7. La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A o B o lo stato di insolvenza per le società di serie A o B accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di due categorie.

8. Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti:

- 1) presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di due categorie inferiori rispetto a quello della società in stato di insolvenza;
- 2) conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.;
- 3) presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
- 4) presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;
- 5) deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

9. Le condizioni di cui al comma 8 devono essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al titolo.

Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d'intesa con i Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere

favorevole della Co.Vi.So.C. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione e di esito infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Nel caso sia consentita la partecipazione al Campionato Interregionale, la società dovrà versare un contributo alla FIGC non inferiore ad euro 300.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.